

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 1951

(119^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani » (N. 2018) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

GENCO, <i>relatore</i>	Pag	1313, 1314,	1315
MEACCI			1314
FRANZA			1315
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>			1315

« Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa » (N. 2016) :

BORROMEI, <i>relatore</i>	1316, 1317
TOMMASINI	1317

« Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia » (N. 2028) :

PRESIDENTE	1319
BORROMEI, <i>relatore</i>	1318, 1319
MEACCI	1318
TOMMASINI	1318, 1319

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Mariotti, Martini, Mastino, Meacci, Panetti, Priolo, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

Interviene, altresì, l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani » (N. 2018). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani », già approvato dalla Camera dei deputati. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Genco.

GENCO, *relatore*. Il provvedimento legislativo sottoposto al vostro esame riguarda il finanziamento della complessiva spesa di lire 260.000.000 riguardante l'erogazione di uguale somma all'Acquedotto pugliese a titolo di contributo dello Stato per la gestione degli Acquedotti lucani. Il detto contributo ha i seguenti riferimenti: per l'esercizio finanziario 1948-49, lire 60.000.000; per l'esercizio finan-

ziario 1949-50, lire 100.000.000; per l'esercizio finanziario 1950-51, lire 100.000.000; e, quindi, in totale, lire 260.000.000. Per l'esercizio 1951-1952 la spesa è stata stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, pertanto, ha avuto considerazione particolare. È da rilevare che per l'esercizio 1947-48 il Ministero del tesoro e quello dei lavori pubblici hanno ritenuto non dover essere corrisposto all'Acquedotto pugliese alcun contributo, sulla considerazione che in tale esercizio lo Stato intervenne a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese con provvedimenti atti ad assicurare il pareggio del bilancio.

L'obbligo per lo Stato di erogare contributi all'Acquedotto pugliese per la gestione da questo tenuta degli Acquedotti lucani deriva dalla legge 28 maggio 1942, n. 664, con la quale venne disposto il passaggio all'Ente acquedotto pugliese dei tre grandi Acquedotti lucani: l'Agri, il Basento ed il Caramola. Avendo tale legge disciplinato i contributi relativi all'esercizio finanziario 1942-43, nonché 1943-44, 1944-45, 1945-46 e 1946-47, si intende facilmente il riferimento del provvedimento legislativo in parola, ricordando, come si è detto innanzi, che si è ritenuto non competere all'Ente alcun contributo per l'esercizio 1947-48. Va aggiunto che la legge 28 maggio 1942, n. 664, prevedeva il contributo dello Stato nelle spese di gestione ed il contributo dello Stato nell'esecuzione dei lavori di completamento, consolidamento e ripristino degli Acquedotti lucani.

A tale proposito torna utile rilevare che il finanziamento sottoposto al vostro esame, della complessiva spesa di lire 260.000.000, soddisfa l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese soltanto per ciò che concerne le spese di gestione.

Colgo l'occasione per dare atto all'Acquedotto pugliese degli sforzi compiuti per condurre la gestione dei detti acquedotti in condizioni finanziarie non certo favorevoli. Tale considerazione, unita alla convinzione di adempiere un obbligo di legge, mi autorizza a chiedere l'approvazione del disegno di legge presentato al vostro esame, dopo l'approvazione della Commissione della Camera, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministro *ad interim* del tesoro.

Debbo aggiungere che i tre acquedotti lucani in oggetto servono paesi molto distanti l'uno dall'altro e abitati da un numero modesto di persone, i quali raggiungono un consumo non certo considerevole. Questi acquedotti rappresentano, quindi, indubbiamente uno degli elementi passivi nell'esercizio di questo ente: basta conoscere le zone in cui si sviluppano questi acquedotti per riconoscere che lo Stato deve far fronte all'obbligo che si è assunto quando venne disposto il passaggio di questi tre grandi acquedotti all'Ente acquedotto pugliese. Debbo, anzi, aggiungere che da tale passaggio questi acquedotti hanno ricevuto nuova vita, per cui l'acqua è giunta anche in paesi dove prima era erogata solo in modo saltuario e limitato.

Personalmente non ho altro da aggiungere, se non permettermi di chiedere agli onorevoli colleghi della Commissione di voler dare la loro approvazione ad un disegno di legge che autorizza una spesa relativa al rimborso di spese già sostenute.

Del resto, se sorgessero dubbi in proposito, basterà pensare che l'Acquedotto pugliese ha una gestione autonoma che risulta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con la particolarità che è a carico dello Stato nell'eventualità di un disavanzo.

MEACCI. Vorrei che il relatore mi spiegasse su quali basi viene concesso il contributo, se esso risulta già fissato in precedenza.

GENCO, *relatore*. In base alla legge 28 maggio 1942, n. 664, con la quale venne disposto il passaggio all'Ente acquedotto pugliese dei tre grandi acquedotti lucani. Naturalmente, l'Ente dà un rendiconto preciso della gestione, poichè non è un ente privato e perchè i suoi bilanci sono sottoposti ogni anno al nostro esame, in appendice allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

MEACCI. I contributi potevano esser chiesti anno per anno!

GENCO, *relatore*. Per l'esercizio 1951-52 è stato già stanziato un contributo di 60 milioni; per gli altri anni non è stato stanziato niente. D'altra parte l'Ente per l'acquedotto pugliese non è certo in grado di sostenere l'ingente passivo che gli deriva dalla gestione degli acquedotti lucani.

FRANZA. Il disegno di legge è di iniziativa governativa, quindi vi è un presupposto dal quale non dovremmo prescindere; il presupposto è che il Ministro proponente, prima di dar vita al disegno di legge, ha indispensabilmente dovuto esaminare i rendiconti presentati dall'Ente...

GENCO, *relatore*. C'è un apposito ispettore che li esamina!

FRANZA. Potrebbe essere compito di questa Commissione prendere visione dei rendiconti presentati da questo Ente ed esaminarli. Abbiamo questo potere, ma nulla ci autorizza a ritenere che, da parte del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento non sia stato fatto se non dopo un accurato vaglio delle spese di gestione e, poichè questa somma è dovuta a titolo di rimborso, non ci dovrebbe essere perplessità ad aderire alla proposta del relatore e ad approvare il disegno di legge. Ciò significherebbe dare una dimostrazione di simpatia per un Ente che sta spiegando, nei confronti di molte Regioni dell'Italia meridionale, una opera altamente meritoria. La sta svolgendo anche negli Abruzzi e nella Campania e particolarmente nell'Irpinia, riuscendo a dissetare centri di montagna che da lunghissimo tempo cercavano di avere invano l'acqua potabile.

GENCO, *relatore*. Debbo rilevare che, trattandosi di paesi siti quasi tutti in montagna, è evidente che le spese non sono di poco conto perchè le acque vanno sollevate ad altezze comprese tra i 200 e i 500 metri.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non avrei niente da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole relatore, perchè mi è sembrato abbastanza esauriente, ragione per cui non posso che associarmi alle sue parole.

A titolo di ulteriore chiarimento posso dire che il contributo per la gestione degli acquedotti lucani è previsto nella legge 28 maggio 1942, n. 664, che attribuisce appunto la gestione di questi acquedotti all'Acquedotto pugliese e che, più precisamente, l'articolo 4 di questa legge stabilisce che deve essere corrisposto all'Ente un contributo da parte dello Stato per far fronte agli oneri di questa gestione. La legge stessa stabilisce il contributo per il primo quinquennio di gestione, affermando, nell'ultimo comma dell'articolo 4, che

la misura del contributo statale per il secondo quinquennio avrebbe dovuto essere determinata alla fine del primo quinquennio in base a preventivi di proventi ed oneri di gestione presentati dall'Ente. Ora ciò si sarebbe dovuto fare all'inizio di questo quinquennio, cui si riferisce il disegno di legge in discussione. Senonchè, per un complesso di ragioni, l'importo del contributo non fu preventivamente stabilito. Lo si fa oggi, e lo si fa in condizioni di maggiore consapevolezza, perchè c'è una parte del quinquennio di cui può essere esaminato il consuntivo. Rimane quindi soltanto praticamente l'esercizio 1951-52, quello in corso, per il quale il contributo si dà su un preventivo e non su un consuntivo. Siamo quindi in una condizione di maggiore tranquillità e di maggiore garanzia. D'altra parte la maggiore garanzia è questa: voi sapete che il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Acquedotto pugliese vengono approvati dal Parlamento in allegato al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e quindi di questo contributo l'Ente dovrà dar conto fino all'ultima lira nel prossimo rendiconto che presenterà al Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente va-

riazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa » (N. 2016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEO, *relatore*. Il disegno di legge presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concerne benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa. Con tale disegno di legge si fa riferimento al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, con il quale fu data facoltà ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, chiuse per eventi bellici, di chiedere la sistemazione in una ricevitoria metropolitana vacante, equiparando alla « soppressione di ricevitoria », prevista dal Codice postale e delle telecomunicazioni, il fatto della chiusura per eventi bellici. Peraltro tale beneficio veniva applicato soltanto ai ricevitori da considerare rimpatriati per fatto di guerra. Senonchè tutti i

ricevitori erano rimpatriati nel 1948 e solo un certo numero è rimasto in Libia per ragioni indipendenti dalla propria volontà, per cui non aveva potuto far ritorno in Italia. Quindi con questo disegno di legge si vuole andare incontro alle aspettative legittime ed umane di questo complesso di titolari delle ricevitorie postali, che potrebbero essere messi in condizioni di occupare uno dei posti che nelle ricevitorie metropolitane potranno essere vacanti. Questo stesso beneficio lo si estende agli eredi, sempre in virtù del Codice postale e delle telecomunicazioni. Si stabilisce con questo disegno di legge un nuovo termine per la presentazione delle domande e un termine definitivo per il rimpatrio di coloro che sono ancora in territorio non nostro.

Dati questi brevi e, credo, sufficienti chiarimenti, chiedo alla Commissione di voler approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, dei quali do lettura;

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, concernente la sistemazione nelle ricevitorie postali e telegrafiche del territorio della Repubblica degli ex titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, sono estese a quegli ex titolari di dette ricevitorie, che trovandosi nelle circostanze e condizioni previste dall'articolo 1 del detto decreto legislativo, per ragioni indipendenti dalla loro volontà sono rimpatriati oltre i limiti di tempo stabiliti dall'articolo 3 del decreto medesimo per la presentazione delle domande o rimpatrieranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente comma debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

(È approvato).

Art. 2.

Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermità contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, è conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, semprechè il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che dà luogo alla successione.

TOMMASINI. Al primo comma di questo articolo vorrei un chiarimento sul preciso significato delle parole: «anche se con denominazione diversa».

BORROMEO, relatore. Questo termine «denominazione», non riguarda il cognome, riguarda l'attività prestata dal *de cuius*. Per denominazione si deve intendere quindi, con espressione tecnica, un titolo diverso da quello del defunto titolare della ricevitoria. D'altra parte, a riprova di ciò, sta il fatto che sia il coniuge, sia i figli legittimi, sia i figli legittimati, sia quelli adottati, sia quelli naturali legalmente riconosciuti, hanno sempre il cognome del *de cuius*. Ciò fa quindi escludere qualsiasi riferimento allo stato civile, mentre vi è da affermare che con tale termine «denominazione» si vuole fare riferimento al particolare servizio prestato.

Piuttosto a questo articolo una osservazione avrei da fare: mentre nell'articolo 1 si usa il termine «rimpatrio», all'articolo 2 esso scompare e viene sostituito dal termine della presentazione della domanda, senza tener conto della possibilità accordata di rimpatriare entro

sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma c'è nell'articolo 1!

BORROMEO, relatore. Facciamo l'ipotesi che la famiglia di un ricevitore sia rimasta in Libia: ora il coniuge o l'erede di questo ricevitore defunto non potrebbero più fare la domanda perchè i termini per il rimpatrio sono scaduti. Ora l'articolo 1 stabilisce che questo termine per il rimpatrio per il titolare è ripristinato e fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge. L'articolo 2 non stabilisce invece la stessa disposizione, così che l'articolo 2 può applicarsi, se non erro, solo al coniuge o agli eredi che già sono in Italia, mentre mi sembra che lo spirito della legge sia quello di consentire anche a coloro che sono ancora in Libia di venire a prestar servizio qui. Ora possiamo immaginare che ci siano famiglie di titolari di ricevitorie postali che abbiano avuto il capo famiglia morto. A queste persone noi dobbiamo riconoscere il diritto che il Codice postale riconosce agli ex titolari di cui sopra.

TOMMASINI. Ho riletto attentamente l'articolo 2, ma non ho trovato quanto turba la tranquillità del relatore, turbamento che io non trovo giustificato in quanto in esso articolo 2 è scritto tra l'altro «...abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermità contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, è conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, sempre che il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni...». È vero dunque che non è fatta menzione alla facoltà del rimpatrio, ma non è neanche negata. Quindi nell'articolo è implicitamente detto, perchè è detto nell'articolo 1 e non è detto niente nell'articolo 2, che le disposizioni riguardano sia chi rimpatrii entro il termine fissato, sia chi è già rimpatriato.

BORROMEO, relatore. Ad ogni modo io ritengo che non si possano se non assai difficilmente verificare casi del genere. La mia è stata più che altro una osservazione creata

da una preoccupazione: non vi insisto, quindi, ulteriormente.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 2 del quale è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575.

È applicabile altresì l'ultimo comma dell'articolo 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(È approvato).

Art. 4.

Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è sentito il parere della Commissione Centrale delle ricevitorie.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia** » (N. 2028) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borromeo.

BORROMEIO, relatore. L'articolo 8 del decreto 25 novembre 1937, n. 2360, stabilisce:

« In caso di brevi reggenze affidate a funzionari governativi di attribuzioni affini (di finanza, di dogana), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli uffici marittimi e delle delegazioni di spiaggia, viene corrisposta ai funzionari medesimi una indennità giornaliera di lire 6, qualora si tratta della reggenza di un ufficio marittimo, e di lire 5, se di una delegazione di spiaggia ». Ora con questo disegno di legge si vuole adeguare questa indennità giornaliera e lo si fa naturalmente in misura non esatta, perchè si moltiplicano per venticinque e se ici volte soltanto le indennità anzidette, elevando cioè rispettivamente la misura delle indennità da lire 6 e lire 5 a lire 150 e lire 80.

Il provvedimento non comporta peraltro alcun nuovo onere finanziario, in quantochè alla maggiore spesa, calcolata in lire 1.500.000 complessivamente, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Chiedo pertanto agli onorevoli colleghi della Commissione di voler approvare questo disegno di legge sottoposto al nostro esame, che ha già avuto l'approvazione della Camera dei deputati.

MEACCI. Mi sembra ridicolo che il Senato sia chiamato ad approvare un disegno di legge, che contempla cifre così irrisorie!

TOMMASINI. Concordo perfettamente con il senatore Meacci sul fatto la misura delle indennità prevista nel disegno di legge è assolutamente inadeguata, ma gli faccio presente che è opportuno approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, inquantochè il disegno di legge si inquadra in un complesso comparativo che contempla il trattamento economico dell'intera categoria. Se le cifre previste nel disegno di legge venissero mutate, invece di ottenere una maggiore giustizia, non si farebbe altro che creare delle sperequazioni.

BORROMEIO, relatore. Concordo con i senatori Meacci e Tommasini nel rilevare l'inadeguatezza delle misure di indennità previste dal disegno di legge. C'è peraltro una ulteriore osservazione che ritengo si debba fare nel disegno di legge non è prevista la decorrenza dell'aumento concesso, sicchè essa, nella realtà, sarà corrisposto a partire dalla normale entrata in vigore del disegno di legge, e cioè a partire

VII COMMISSIONE (Lav. pub., poste e tel., mar. merc.)

119ª RIUNIONE (13 dicembre 1951)

dal quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Teniamo presente peraltro che si tratta di gente che ha altre attività. La modestia della somma si spiega con il fatto che non sono prestazioni sistematiche, complete, poichè si tratta di sorveglianti di spiaggia.

TOMMASINI. Se rileggiamo attentamente l'articolo 2 vediamo che la decorrenza si intende dal 1° luglio 1950, senza possibilità di discussione, in quanto ivi si parla chiaramente di esercizio finanziario 1950-51.

BORROMEO, relatore. È logico che noi affermiamo tale principio, ma, da un punto di vista formale, si potrebbero sollevare in proposito delle fondate obiezioni.

Mi riservo pertanto di proporre, in sede di discussione degli articoli, un emendamento all'articolo 1, che metta bene in chiaro che la decorrenza nella corresponsione degli aumenti si intende fissata a partire dal 1° luglio 1950.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto alla discussione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'articolo 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata

a lire 150, per i reggenti di un Ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia.

BORROMEO, relatore. All'articolo 1 propongo un emendamento tendente ad aggiungere all'inizio dell'articolo le parole « A decorrere dal 1° luglio 1950 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato secondo la proposta dell'onorevole relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di complessive lire 1.500.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge viene fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio suddetto.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,15.